



COMUNE DI PRAGELATO
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA



REGOLAMENTO PASCOLI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I
GESTIONE DEI PASCOLI NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI
PRAGELATO

ART. 1

1. La gestione corretta dei pascoli privati e pubblici del Comune di Pragelato è obiettivo dell'Amministrazione comunale per conservare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, fruttive e produttive dell'intero territorio. Alla gestione corretta dei pascoli pubblici e privati si relazionano anche gli aspetti legati alla promozione turistica, all'immagine del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico: a tal fine ad essa è riconosciuta la pubblica utilità
2. L'Amministrazione Comunale, per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo e per ovviare ai problemi indotti dal frazionamento fondiario e dall'abbandono del territorio, incentiva le forme di associazionismo dei privati per la gestione delle superfici agro-pastorali (Consorzi, Associazioni Fondiarie et.al).

ART. 2

1. Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti normative comunali riferite alla gestione del patrimonio pastorale del Comune, in cui sono compresi i lariceti pascolivi di antica gestione, pur nel rispetto del vigente Regolamento Forestale Regionale.

ART. 3

1. L'Amministrazione Comunale istituisce una Commissione pascoli con il compito di supportare l'Amministrazione stessa in materia di gestione dei pascoli privati e pubblici. Essa è composta dalle seguenti figure:
 - Il Sindaco e/o Consigliere delegato + 1 consigliere comunale scelto per comprovata esperienza e competenza;
 - Il responsabile dell'Ufficio tecnico – settore patrimonio dell'Unione Montana dei Comuni Olimpici;
 - Un rappresentante per ciascun consorzio di gestione o altro tipo di associazione agro silvo pastorale a cui il Comune di Pragelato sia associato o convenzionato.
 - Un Dottore Agronomo/forestale specializzato in gestione pastorale, nominato dal Sindaco.

Un rappresentante nominato dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
2. La Commissione ha funzione generale consultiva, propositiva e di controllo nell'ambito della gestione pastorale del territorio comunale sulla base del presente regolamento e della normativa vigente in materia. Essa sarà allargata, a seconda dei casi e solo per questioni che riguardano specifici comprensori o specifici contratti, ai presidenti dei consorzi agro-pastorali privati regolarmente costituiti, ai mansia delle frazioni, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria
3. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale.
4. La Commissione ha la stessa durata del mandato dell'Amministrazione Comunale e deve essere nominata entro 90 giorni dalla data di insediamento dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione comunale, anche tramite la commissione pascoli, si occupa del controllo del rispetto del presente regolamento sia sui pascoli di proprietà comunale che privati. In caso di violazione delle norme del presente regolamento e delle ordinanze specifiche adottate dall'Amministrazione comunale si provvederà al sanzionamento come previsto dalle norme di procedura di cui al Titolo III del presente regolamento.

ART. 4

1. Il territorio comunale di Pragelato adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini e agli usi civici, è suddiviso nei seguenti comprensori come sotto denominati e per i quali verrà redatta apposita cartografia di riferimento.

1.1 Comprensori privati:

- 1.1.1 Consorzio Soucheres-Basses in frazione omonima;
- 1.1.2 Consorzio Prigelato in frazioni La Ruà, Soucheres-Hautes, Rivet e Granges;
- 1.1.3 Consorzio Grand-Puy in frazione omonima;
- 1.1.4 Frazione Traverses;
- 1.1.5 Frazioni Plan e Pattemouche;
- 1.1.6 Frazioni Duc e Chezal;
- 1.1.7 Frazione Villardamond;
- 1.1.8 Frazione Allevè;
- 1.1.9 Frazione Rif;
- 1.1.10 Frazione Faussimagna;
- 1.1.11 Frazioni Troncea e Seytes;
- 1.1.12 Frazioni Laval e Jousseaud;
- 1.1.13 Alpe Brun;
- 1.1.14 Alpe Roccia la Grangia.

1.2 Comprensori pubblici:

- 1.2.1 Meis e Lendiniera;
- 1.2.2 Troncea
- 1.2.3 Seytes;
- 1.2.4 Laval
- 1.2.5 Burel;
- 1.2.6 Orsiera Anfiteatro
- 1.2.7 Traverses
- 1.2.8 Mendia
- 1.2.9 Grand Miuls;
- 1.2.10 Pradamont;
- 1.2.11 Faussimagna;
- 1.2.12 Giarasson;
- 1.2.13 Allevè e Villardamond;
- 1.2.14 Alpe sella-Chezal;
- 1.2.15 Alpe Brun.

- 1 I limiti dei comprensori sono stati stabiliti dal piano di assestamento tenendo presente i confini storici delle zone di pascolo.
- 2 I limiti dei comprensori di pascolo e conseguentemente il numero di U.B.A. al loro interno potranno essere modificati nella loro totalità previo parere ed analisi della Commissione Pascoli al verificarsi di particolari esigenze.
- 3 Qualora un singolo proprietario all'interno della superficie del Comprensorio di pascolo non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà entro la data del 30 Gennaio comunicarlo al Comune ed a propria cura diffidare il concessionario e perimetrare con idonea segnaletica i singoli appezzamenti interdetti al pascolo.

ART. 5

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 (Accesso al fondo) e 925 (Animali mansuefatti) del codice civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è vietato ed è regolato dagli artt. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) e 639 bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) del codice penale.
2. E' comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi posti lateralmente alle strade.
3. Il bestiame al pascolo deve essere condotto e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno a fondi limitrofi, alle strutture viarie comunque classificate o a persone.

ART. 6

1. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere condotto e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
2. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
3. Le aree attualmente utilizzate per il carico/scarico sono due: una situata all'imbocco della Val Troncea in frazione Pattermouche e una seconda nella zona trampolini in frazione Rivet. Con un preavviso di almeno 15 giorni potranno essere autorizzate dal Sindaco o suo delegato altre zone di scarico.

ART. 7

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria impartite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Pragelato deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante l'immunità degli animali da malattie infettive.
2. I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale, con almeno 48 ore di anticipo la data di arrivo sul territorio comunale di Pragelato, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo e le generalità del personale che sarà adibito alla sorveglianza, nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

ART. 8

1. La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio e paletti di plastica o legno, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri a tutela dell'incolumità della pubblica utenza.
2. Le recinzioni mobili devono essere poste al di fuori di strade e sentieri a una distanza non inferiore a 1 m dal ciglio, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili e non devono attraversare strade e sentieri (ufficiali rilevabili dalle mappe) a meno che non siano dotati di apposito cancelletto, maniglia o passaggio canadese appositamente segnalato con cartello visibile almeno 20 m prima.
3. Le recinzioni mobili (paletti e fili) devono essere rimosse al termine della stagione pascoliva; possono rimanere sul terreno solamente i pali in legno correttamente posizionati.

ART. 9

1. Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi mobili con galleggiante o condotto di troppo pieno è incentivato poiché migliora la qualità dell'intera gestione pascoliva. L'abbeverata diretta in corsi d'acqua o sorgive e il posizionamento di abbeveratoi fissi deve essere autorizzata dal Comune mentre la presa d'acqua per abbeveratoi mobili non necessita di autorizzazione. Gli abbeveratoi fissi presenti sul territorio, al fine di evitare il deterioramento della zona circostante, devono essere utilizzati preferibilmente come forma di presa d'acqua per gli abbeveratoi mobili e devono essere recintati in modo da favorire il recupero della zona compromessa.
2. Ai fini dell'abbeveramento del bestiame non è consentito l'utilizzo di accessori igienico-sanitari. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento la reiterata inosservanza del divieto di utilizzo come abbeveratoi di accessori igienico-sanitari comporta, previa emissione di specifica ordinanza del Sindaco, la rimozione di tali strutture con rivalsa delle spese in caso di inottemperanza.

ART. 10

1. Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. La posizione dei recinti per il pernottamento confinato (stabbiatura o mandatura) degli animali deve essere individuata a non meno di 20 m da sentieri, strade e aree a fruizione turistica.
2. È fatto divieto di pascolare il bestiame caprino nei boschi, secondo le norme riferite al "pascolo in bosco" stabilite dal Regolamento Forestale regionale, salvo i casi in cui si renda necessario ridurre l'invasione arbustiva mediante l'impiego in area recintata di idoneo gruppo di caprini. Le modalità di tale esercizio di pascolo nell'ambito dei Comprensori rimangono, in ogni caso, subordinate al parere della Commissione Pascoli.
3. Il pascolo equino libero è vietato per un numero di capi superiore a 3. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti delimitati da pastore elettrico. I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati od accompagnati.
4. Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate dal Regolamento Regionale Forestale e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali.
5. Il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
 - a. aree indicate in cartografia P.E.
 - b. rimboschimenti,
 - c. boschi in rinnovazione
 - d. nel raggio di 20 metri a monte da captazioni di acquedotti che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.
 - e. terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dagli Enti deputati in materia, qualsiasi area comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate,
 - f. boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dagli Enti competenti in materia.
 - g. aree interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti Sovracomunali.
6. E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo, e/o su sentieri di collegamento alle frazioni ed eventuali sentieri indicati dalla commissione pascoli

ART. 11

1. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993 (Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione"), attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.

ART. 12

1. Nel rispetto dei criteri enunciati all'Articolo 1 del presente regolamento l'attività di pascolamento è consentita dal 1 maggio al 30 ottobre per altitudini comprese tra i 1200 ed i 1500 m s.l.m. e dal 1 giugno al 15 ottobre per altitudini superiori ai 1500 m s.l.m.
2. La Commissione pascoli ha facoltà di ampliare o ridurre il periodo pascolivo in funzione dell'andamento stagionale e della corrispondente crescita dell'erba.
3. Il solo bestiame che gode del diritto di uso civico, ossia che sverna in stalle ubicate sul territorio comunale, non è soggetto a tale calendario ad esclusione delle aree soggette al vincolo idrogeologico, per la quali vige comunque il calendario sopra previsto.
4. Per usi e consuetudini dopo il 14 settembre di ogni anno, per i soli allevatori stanziali, vige la possibilità di pascolare i terreni non soggetti a contratto.

ART. 13

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri approvati dalla Regione Piemonte per il Piano di Sviluppo Rurale:
 - a. Vacche adulte (oltre i tre anni) = **1.0 U.B.A.**
 - b. Manze (> 2 < 3 anni) = **0.8 U.B.A.**
 - c. Manzette (> 6 mesi < 2 anni) = **0.6 U.B.A.**
 - d. Tori = **1 U.B.A.**
 - e. Torelli = **0.7 U.B.A.**
 - f. Vitelli (< 6 mesi) = **0.4 U.B.A.**
 - g. ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**
 - h. Equini adulti = **1 U.B.A.**
 - i. Puledri = **0.6 U.B.A.**
2. Il carico totale di ogni singolo Comprensorio di pascolo, viene stabilito dal Piano Territoriale Forestale, dai Piani di Pascolo e Piani Pastorali aziendali, ove realizzati,
3. I criteri del calcolo U.B.A. sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Pragelato
4. Al fine di utilizzare per il calcolo dei carichi i criteri sopra indicati, ogni salita di bestiame in alpeggio dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, come previsto dalle leggi sanitarie, da documentazione sanitaria attestante il numero e l'età dei capi.
5. Al fine di evitare carichi di bestiame domestico inadeguati alle caratteristiche pastorali del luogo, causa di innesco di dinamiche evolutive negative che contrastano con i generali obiettivi pubblici di tutela ambientale (Art. 1 del presente Regolamento), l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione pascoli, fornisce indicazioni di massima per la corretta gestione (carichi massimi e minimi e durata del pascolamento) e, in linea generale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17, richiede, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, ai singoli conduttori (di comprensori sia privati che pubblici) di dotarsi di Piano Pastorale Aziendale, redatto da professionista di comprovata esperienza, atto a migliorare ulteriormente la gestione. In ogni caso, ai sensi del successivo articolo 17, comma 4, lettera c) il Piano Pascoli è reso obbligatorio per i concessionari o affittuari di comprensori privati allorquando questi siano funzionalmente collegati a comprensori pubblici.

ART. 14

1. Tutte le infrastrutture aziendali, anche di natura temporanea, collocate sui pascoli devono essere conformi alle Norme Tecniche di Attuazione di cui al vigente strumento urbanistico.

ART. 15

1. I conduttori di aree di pascolo, ovunque collocate, comunali o private, devono far pervenire al Comune i documenti comprovanti la titolarità al pascolamento di tutte le aree interessate (titolo di possesso, contratto d'affitto, concessione d'uso). Tale comunicazione ha valore per l'intera durata del periodo di utilizzazione stabilito; la documentazione deve essere presentata entro il 15 aprile del primo anno di utilizzazione. Questa documentazione non sostituisce le necessarie certificazioni annuali previste dalla normativa sanitaria vigente.
2. In difetto di tale documentazione correttamente trasmessa, il Comune con specifica Ordinanza disporrà a seconda dei casi il divieto di monticazione o la demonticazione immediata.
3. Il pascolo su terreni di proprietà privata è consentito su tutte le superfici che non siano oggetto di divieto o diffida da parte del proprietario.
4. I terreni "silenti", a proprietario non rintracciabile, nell'ambito di ciascun comprensorio, sono pascolabili dal conduttore del comprensorio stesso che ne assume la responsabilità nei confronti della proprietà. Il conduttore del comprensorio deve dare comunicazione al Comune dell'elenco di terreni privati da egli stesso utilizzati secondo quanto indicato nella dichiarazione d'uso dei terreni prevista dall'articolo 34 della legge regionale n° 3 del 2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

TITOLO II

GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI

ART. 16

1. Tra le superfici a pascolo di proprietà Comunale esistono appezzamenti su cui, ai sensi del Regio decreto 332/1928 e s.m.i., vige l'uso civico di pascolo.
2. Per il diritto di uso civico di pascolo si specifica che l'avente diritto è l'allevatore residente in Prigelato che mantiene tutto il proprio bestiame sul territorio del Comune per l'intero anno solare.
3. Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli Comunali che possono utilizzare a titolo gratuito, limitatamente al carico aziendale posseduto. Per il bestiame eventualmente eccedente il conduttore dovrà adeguarsi alla procedura dei pascoli in affitto; a pari condizioni offerte conserva la priorità nella concessione del pascolo.
4. Gli aventi diritto all'uso civico devono presentare domanda al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicando il carico aziendale avente diritto e la preferenza dell'area richiesta. La Commissione pascoli indicherà i comprensori suscettibili di soddisfare questa richiesta.
5. Il soddisfacimento di tali richieste è assicurato nonostante le concessioni in essere con altri allevatori. La Commissione pascoli valuterà le soluzioni più adatte al caso.
6. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

ART. 17

1. Quando le richieste degli utenti di uso civico siano inesistenti o inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori comunali, l'eventuale eccedenza potrà essere data in concessione ad allevatori foranei nell'ambito di bandi indetti dalla Amministrazione Comunale dietro la corresponsione di adeguato canone e contropartite tecniche comprendenti attività di gestione e interventi tecnici contenuti nel capitolato d'onori del bando.
2. I canoni di affitto dovranno essere versati dagli utenti 15 giorni prima dell'inizio della monticazione. In caso di mancato pagamento si perde il diritto dell'assegnazione del pascolo e si è esclusi dalle successive assegnazioni.
3. I bandi per l'assegnazione delle concessioni dei singoli comprensori d'alpeggio, richiameranno per intero i contenuti del presente regolamento. La mancata accettazione delle presenti norme, rilasciata in forma scritta al momento della presentazione dell'offerta, sarà motivo di esclusione dalla gara.
4. I bandi saranno strutturati in modo da prevedere i seguenti criteri di valutazione delle offerte
 - a. offerta economica al rialzo sulla base d'asta; il bando potrà fissare un tetto massimo di rialzo
 - b. capitolato (suddiviso in opere obbligatorie ed opere facoltative oggetto di valutazione in sede di valutazione dell'offerta) per l'esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli, del territorio e delle strutture in accordo con i principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 - c. Possesso o redazione di Piano Pastorale Aziendale a carico del concessionario e redatto da Dottore Agronomo/forestale specializzato in gestione pastorale, approvato dalla Commissione pascoli; i tempi per la redazione, consegna ed approvazione del predetto documento saranno stabiliti dai bandi a seconda delle caratteristiche del pascolo
5. Potranno inoltre essere adottati ulteriori criteri di preferenza in considerazione di:
 - a. accettazione specifica dei requisiti tecnici di conduzione e di carico richiesti;
 - b. ulteriori proposte di progetto di installazione di alcune strutture di interesse pastorale (es. abbeveratoi mobili) su modelli e schemi applicati approvati dalla Commissione pascoli;

- c. ulteriori proposte di applicazione di tecniche di miglioramento della vegetazione pastorale, quali mandrature o stabbiature, in numero ed aree da concordare con la Commissione pascoli;
 - d. produzione di latte almeno con una parte del bestiame monticato, da precisare nella domanda allo specifico bando, e relativa lavorazione con produzione di prodotti di cui allo specifico regolamento del prodotto alimentare storico di Prigelato
 - e. ottimale gestione dell'alpeggio e uso corretto degli immobili nelle eventuali pregresse attività espletate secondo il rapporto stilato dalla Commissione Pascoli;
 - f. assenza di conflittualità con il Comune in precedenti concessioni;
 - g. eventuale titolarità d'uso di comprensori privati come indicato nel precedente art. 4 comma 1.1 adiacenti alla proprietà comunale per garantire una migliore e sinergica utilizzazione delle superfici.
6. L'ordine dei criteri di preferenza sopra riportati non indica l'importanza degli stessi che sarà invece definita per ciascun bando.
7. In sede di concessione di pascolo il Comune richiederà, oltre al canone, il versamento di una congrua cauzione a garanzia e tutela degli obblighi gestionali e delle contropartite tecniche contenute nei capitoli d'oneri. L'inadempienza a uno o più obblighi contrattuali darà seguito al trattenimento di parte o dell'intera cauzione, come specificato nel bando, fino alla rescissione del contratto per gravi motivi. La cauzione dovrà essere versata insieme al canone prima della monticazione.
8. L'affittuario o il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc..). Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di affitto della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione pascoli.

TITOLO III

NORME DI PROCEDURA

ART. 18

1. Per l'inosservanza e la trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento, anche dell'art. 11, si applicano le sanzioni da un minimo di Euro 75,00 a un massimo di Euro 500,00 con le regole previste dalla normativa regionale e nazionale in vigore.
2. Le sanzioni, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono applicabili anche ai conduttori, o altri aventi causa, di comprensori privati
3. L'inosservanza e la trasgressione delle norme del presente regolamento potranno essere, ad insindacabile giudizio della commissione di cui al precedente articolo 3, motivo di rescissione dei contratti di affidamento dei comprensori pubblici.